



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

Prot. n°6/8210 /A.T.
AREA GESTIONE TECNICA

- 2 DIC. 2009

Spett.le impresa MANELLI
via Montale, 88
70043 Monopoli (BA)
fax 080-748142

Oggetto: Realizzazione Nuovo Padiglione ospedaliero per 250 posti letto, in viale Pinto a Foggia, per accorpare le aree di emergenza. Risposta a quesito n.3 del 27.11.2009.

In riscontro al quesito pervenuto via fax in data 27 novembre 2009 ed assunto in pari data al prot. con n. 6/8071/AT, si precisa quanto segue.

Nel quesito citato si chiede di sapere se sia possibile utilizzare il requisito di ordine speciale relativo al possesso della cifra di affari in lavori dell'azienda locatrice, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in caso di concorrente affittuario di un ramo di azienda.

A proposito si richiama l'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che recita : *“Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, affittino l'azienda o un ramo d'azienda,, l'affittuario, [è ammesso]alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.”*

La problematica della cessione di ramo d'azienda è stata affrontata dall' Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, la quale ha precisato che”*affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda, il contratto deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze che i contraenti abbiano effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo di essa, circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in toto tutta la propria organizzazione o una sotto-organizzazione e non singole sue parti e se, per effetto di tale trasferimento, ne sia rimasto privo.* (cfr. deliberazione n. 87 del 28/11/2006 dell' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

In una precedente pronuncia, la stessa Autorità aveva già ribadito che ...”*Il contratto di affitto di ramo di azienda deve presentare gli elementi essenziali perché si possa correttamente produrre l'effetto del trasferimento del “complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa” (cfr. determinazione dell' Autorità n. 11/2002) e, quindi, anche di tutti i requisiti posseduti dall'impresa cedente alla impresa cessionaria, ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del citato D.P.R. n. 34/2000, e non si risolva, al contrario, in un trasferimento di singoli elementi, materiali ed immateriali... .*

Si è del parere, nella fattispecie, che il requisito della cifra di affari in lavori, dell'azienda locatrice, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, debba essere posseduto, dalla medesima azienda locatrice, nello specifico ramo d'azienda *affittato*. Resta inteso che la valutazione in concreto circa il possesso del requisito, nei termini sopra indicati, potrà essere effettuata solo attraverso la disamina del contratto di cessione.

Foggia, 1 dicembre 2009

Il Direttore dell'A.G.T.

(ing. Luigi Borrelli)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Borrelli", written over the typed name.